



SEGRETERIA DI STATO

DI SUA SANTITÀ

N. 39738

Dal Vaticano, li 30 Giugno 1960

PRESIDENZA GENERALE A. G. I.	
SEGRETARIATO MORALITÀ	
Prot. N.	12850
Data	1-7-60
Posiz.	

Ill.mo Signore,

Mi pregio rimettere alla S.V. Ill.ma la qui unita "Proposta di legge" contenente le "Disposizioni concernenti la affissione e l'esposizione al pubblico di manifesti, oggetti contrari al pudore e alla decenza", con un Pro-Memoria illustrativo.

Le sarò grato se vorrà esprimere il suo apprezzato parere in merito, particolarmente sul criterio dell'età fissata in anni 18.

Profitto della circostanza per confermarmi con sensi di distinto ossequio

della S. V. Ill.ma

dev.mo

+ Agell'Agueu
Sussidi

Ill.mo Signore
Avv. Gino Gavuzzo
Direttore del Segretariato
per la Moralità

Roma

(con allegati)

PROPOSTA DI LEGGE

D'iniziativa dei Deputati Migliori, Gui ed altri (Testo approvato dalla IV Comm. in sede legis. nella seduta del 9.6.60).

"Disposizioni concernenti l'affissione e l'esposizione al pubblico di manifesti, oggetti contrari al pudore e alla decenza".

Art. 1

Chiunque fabbrica, introduce, affigge od espone in luogo pubblico od aperto al pubblico disegni, immagini, fotografie od oggetti figurati comunque destinati alla pubblicità, i quali offendono il pudore o la pubblica decenza, considerati secondo la particolare sensibilità dei minori degli anni 18 e le esigenze della loro tutela morale, è rispettivamente punito a norma degli articoli 528 e 725 del codice penale.

Si applica la pena di cui all'art. 725 del codice penale anche quando disegni, immagini, fotografie ed oggetti figurati rappresentano scene di violenza atte a offendere il senso morale o l'ordine familiare.

Art. 2

Quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono eseguire il sequestro di detti disegni, immagini, fotografie od oggetti figurati, procedendo immediatamente e non oltre le 24 ore, alla denuncia al Procuratore della Repubblica.

Se questi non lo convalida entro le 24 ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.

PRO MEMORIA

Proposta di legge dell'On.le Migliori ed altri: "Disposizioni concernenti l'affissione e l'esposizione al pubblico di manifesti, immagini, oggetti contrari al pudore o alla decenza (C.n. 1644)".

In ordine al disegno di legge si rileva quanto segue:

- a) La proposta ebbe il favore dei Deputati di tutti i gruppi e da ciò derivò la nuova formulazione degli articoli.
- b) L'elemento importantissimo da tener presente è la sostituzione del criterio del comune sentimento (quando si tratta di manifesti, affissi ecc.) con il criterio della particolare sensibilità dei minori degli anni 18 e l'esigenza della loro tutela morale.
- c) E' stato soppresso l'articolo che dichiarava che la concessione del nulla osta per la rappresentazione cinematografica non influisce sulla punibilità ove sussista il reato. La soppressione fu fatta, essendo stato da ogni oratore dichiarato che l'articolo era pleonastico in quanto deve ritenersi pacifico il principio che l'autorizzazione amministrativa non produce l'azione penale ove del caso.
- d) Altra cosa notevole il capoverso dell'articolo primo che parifica le rappresentazioni delle scene di violenza atte ad offendere il senso morale e l'ordine familiare alle offese della decenza.
- e) Si deve ora confidare che il Senato passi egli pure e nel più breve tempo all'approvazione del testo quale approvato dalla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati in sede legislativa, sia perchè l'attesa è vivissima, sia perchè ogni modificazione del testo determinerebbe indugi che, come avviene qualche volta, potrebbero tramutarsi in insabbiamento.